

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

59.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4930);	
Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647)	3
Provantini Alberto, <i>Presidente</i>	3, 4
Caprili Milziade (PCI)	3
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	4
Corsi Umberto (DC), <i>Relatore</i>	3, 4
Donazzon Renato (PCI)	4
Righi Luciano (DC)	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930); e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ravaglia ed altri: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

Ricordo che nella seduta del 19 settembre scorso la Commissione aveva proceduto all'istituzione di un Comitato ristretto.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Propongo di adottare come testo base per la discussione il disegno di legge n. 4930.

MILZIADE CAPRILI. Nel condividere la proposta avanzata dal relatore, desidero esprimere anche la piena disponibilità della mia parte politica ad approvare rapidamente un provvedimento di cui si riconosce l'urgenza.

LUCIANO RIGHI. Concordo con la proposta di assumere come testo base il disegno di legge n. 4930.

Tuttavia, ritengo che debba essere previsto esplicitamente il divieto di vendita ambulante per il pane. A tal fine, avevo pensato addirittura alla presentazione di un emendamento, ma mi asterrò dal farlo purché dalla formulazione del testo risulti chiaramente il divieto al quale ho fatto riferimento.

In particolare, al comma 7 dell'articolo 7 si prevede l'abrogazione di varie norme fra cui tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico o sanitario.

Ritengo che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che resta in vigore la normativa speciale sul pane, tra cui l'articolo 26 della legge n. 580 del 1967, in base al quale il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura e chiusura. La stessa norma prevede il divieto di vendita del pane in forma ambulante nei pubblici mercati, ad eccezione di quelli coperti.

Non intendo oppormi — come ho già detto — se la Commissione, per motivi di urgenza, decidesse di adottare il testo del Senato, anche se ritengo che il fatto che questo non citi la legge speciale sul pane potrebbe creare un contenzioso in quanto si potrebbe pensare, in buona fede, che il nuovo provvedimento tacitamente la abroghi.

Vi è il rischio che si vada incontro ad una sorta di « regressione legislativa » in

merito ad un bene largamente popolare: se intendiamo fare in modo che esso venga salvato dal punto di vista igienico ed organolettico, dobbiamo ribadire espressamente il divieto di vendita ambulante del pane nonché richiamare la precedente normativa speciale.

RENATO DONAZZON. Concordo con le precisazioni del collega Righi, anche se mi pare che il concetto sia scontato.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio la Commissione per la rapidità con la quale sta concludendo l'iter del provvedimento.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Righi, ritengo che la normativa generale sia sufficientemente garantista, specialmente dal punto di vista igienico e sanitario. Perciò non mi pare opportuna una normativa specifica riguardante il commercio ambulante che potrebbe vincolare eccessivamente un segmento della distribuzione che deve essere rispettato. Tra l'altro, dobbiamo osservare che lo stesso discorso potrebbe valere per altri prodotti quali, ad esempio, la carne o il latte.

RENATO DONAZZON. Attualmente il pane viene anche venduto per strada!

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ciò è contro la legge: dovremmo semmai potenziare i controlli.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Le osservazioni dei colleghi sono importanti in quanto il provvedimento introduce alcune novità. In particolare esso specifica che l'elemento determinante per il quale può essere vietato il commercio su aree pubbliche riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Mi pare giusto che siano state fatte le sottolineature riguardanti il pane, però anche nello spirito del provvedimento permane la preoccupazione e quindi il vincolo rappresentato dal rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie attualmente vigenti.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di assumere quale testo base il disegno di legge n. 4930, già approvato dal Senato. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 16 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO